

6. di trasmettere il presente provvedimento:
- ad Innova Puglia S.p.A.;
 - alla Segreteria della Giunta regionale;
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 - al Servizio regionale Comunicazione Istituzionale, ai fini della pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;
 - al Servizio regionale Urbanistica e al Servizio regionale Assetto del Territorio;
7. di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 10 facciate:
- all'Albo del Servizio Ecologia, dove resterà affisso per dieci giorni consecutivi lavorativi;
 - sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, (<http://ambiente.regione.puglia.it>) e, a far data dalla sua attivazione, sul Portale VAS previsto dall'art. 19 della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), ai sensi dell'articolo 9 del regolamento regionale 9 ottobre 2013, n. 18 "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali".

Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e UE e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente del Servizio Ecologia - di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio -, è conforme alle risultanze istruttorie.

La Funzionaria Istruttrice
Simone Ruggiero

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione
Politiche Energetiche, VIA e VAS
Caterina Dibitonto

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE 21 gennaio 2014, n. 9

Nuovo schema di contratto fideiussorio per anticipazioni contributi erogati dal Servizio Formazione Professionale sia per attività finanziate dal P.O. FSE 2007-2013 che per fondi nazionali/regionali, in recepimento dello schema di contratto fideiussorio approvato con DGR 751/2013.

L'anno 2014 addì 21 gennaio in Bari, presso il Servizio Formazione Professionale

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998, avente ad oggetto "Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali";

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

RITENUTO di dover provvedere in merito, con l'adozione della presente decisione finale, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all'art. 5, comma 1, della richiamata L.R. n. 7/1997;

VISTA la relazione di seguito riportata

Con Atto Dirigenziale n. 863 dell'29.04.2011, pubblicato nel BURP n. 83 del 26.05.2011, è stato approvato un unico schema di polizza fideiussoria per le attività finanziate dal Servizio Formazione Professionale

nale sia a valere sul PO FSE 2007/2013 che a valere sui fondi nazionali e/o regionali;

su proposta dell'Area Sviluppo economico, Lavoro e Innovazione con DGR n. 751 del 11.04.2013, pubblicata nel BURP n. 65 del 14 maggio 2013, è stato approvato il nuovo schema di **"contratto fideiussorio per l'anticipazioni di agevolazioni da parte della Regione Puglia"**;

con nota AOO-002 10/10/2013 - 0000399 la Direttrice dell'Area Sviluppo economico, Lavoro e Innovazione ha inviato ai Dirigenti dei propri Servizi la circolare applicativa delle disposizioni previste nel nuovo schema di contratto fideiussorio di cui alla DGR 751/2013 che introduce, tra l'altro, ***l'obbligo da parte dei soggetti interessati, prima di ottenere il rilascio di una garanzia, di acquisire il preventivo parere favorevole di gradimento del soggetto garante da parte della Regione Puglia;***

ritenuto opportuno recepire le modifiche sostanziali apportate, al fine di rendere l'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, maggiormente conforme a quanto stabilito nella DGR 751/2013.

Tutto ciò premesso si rende necessario adottare il nuovo schema di contratto fideiussorio per le attività finanziate dal Servizio Formazione Professionale, sia a valere sul PO FSE 2007/2013 che a valere sui fondi nazionali e/o regionali, secondo lo schema allegato al presente provvedimento, in sostituzione di quello allegato all'A.D. n. 863 dell'29.04.2011, pubblicato nel BURP n. 83 del 26.05.2011.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R.28/01

Non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

DETERMINA

Per quanto esplicitato in narrativa che qui si intende integralmente riportato

- di approvare lo schema di contratto fideiussorio di cui all'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per anticipazioni dei contributi erogati dal Servizio Formazione Professionale sia per attività finanziate dal P.O. FSE.2007 - 2013 che per fondi nazionali/regionali, in recepimento allo schema di contratto fideiussorio approvato con DGR 751/2013;
- di dare atto che il nuovo schema di contratto fideiussorio sostituisce allegato A all'A.D. n. 863 dell'29.04.2011, pubblicato nel BURP n. 83 del 26.05.2011;
- di disporre la pubblicazione nel B.U.R. Puglia del presente provvedimento con il relativo allegato ai sensi della L.R. 13/94 art.6 e sul sito del Fondo Sociale Europeo. La pubblicazione varrà come notifica a tutti gli interessati.

Il presente provvedimento, composto da n. 4 pagine, più allegato "A" (composto da n. 5) per complessive n. 9 pagine, è adottato in originale e:

- sarà pubblicato all'albo *on line* nelle pagine del sito www.regione.puglia.it e nel portale della <http://fse.regione.puglia.it>;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso ai competenti Uffici del Servizio per gli adempimenti di competenza;
- sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Formazione Professionale.

La Dirigente del Servizio
Anna Lobosco

**Schema di contratto fideiussorio per l'anticipazione del contributo di cui all'Avviso n.
...../..... "....." approvato con A.D. n. del .../.../.....
pubblicato nel BURP n. del .../.../.....**

Spett.le Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Formazione Professionale
Via Corigliano, 1 – Z.I.
70123 BARI

Premesso che:

- a) con A.D. n. del .../.../..... pubblicato nel BURP n. del .../.../....., è stata approvata la graduatoria delle proposte progettuali in esito all'Avviso n./..... ".....", con il contributo in favore del soggetto attuatore per la somma di
- b) la concessione e la revoca - anche parziale - del contributo sono regolamentate nell'Avviso indicato al punto precedente e nell'Atto unilaterale d'obbligo / Convenzione sottoscritto/a dal Soggetto attuatore in data, nonché dalle disposizioni di legge sulle fattispecie di revoca in autotutela e rideterminazione dei contributi pubblici e relative circolari esplicative;
- c) il Soggetto Attuatore(in seguito indicato per brevità "Contraente"), con sede legale in, alla Via Codice Fiscale/Partita IVA, iscritto presso il Registro delle Imprese di al n. di....., con Atto Dirigenziale di cui al precedente punto a) è stato ammesso al contributo finalizzato alla realizzazione di un progetto denominato "....." (Codice Progetto) per un importo complessivo di Euro a valere sulle risorse del PO Puglia FSE - 2007-2013, Asse "....."/risorse nazionali
- d) la prima / seconda quota del/dei suddetto/i contributo/i può essere erogata a titolo di anticipazione su richiesta del "Contraente", previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa o fideiussoria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, d'importo pari alla somma da erogare e della durata indicata al successivo art. 2, a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa più interessi e spese che risulteranno dovute secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dalla normativa, in conformità con i sopra richiamati provvedimenti amministrativi;
- e) il Contraente intende richiedere l'anticipazione della prima / seconda quota del contributo per l'importo di €

f) il presente atto è redatto in conformità alle disposizioni contenute nelle norme e negli atti presupposti, come sopra meglio indicati, nonché allo schema di garanzia fidejussoria previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 751 del 11/04/2013 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 65 del 14/05/2013;

g) la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria(1) ha preso visione del progetto approvato con Atto Dirigenziale di cui al precedente punto a) e dei relativi atti presupposti e conseguenti, ed è perfettamente al corrente di tutte le condizioni di revoca e rideterminazione del contributo, così come riportate nei suddetti documenti e nella relativa normativa di riferimento;

h) alle garanzie a favore della Regione Puglia – Area per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Formazione Professionale - e di cui al presente atto si applica la normativa prevista dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e dall'art.56, comma 2 legge 52/96;

i) la Regione Puglia si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare le garanzie offerte da Banche/Società di Assicurazione/Società finanziarie con le quali siano in corso liti o contenziosi con la Banca d'Italia, con le quali siano insorte liti o contenziosi in relazione all'obbligo di restituzione alla Regione stessa di anticipazioni relative a pregressi e distinti rapporti di finanziamento; analoga facoltà è riservata alla Regione per il caso in cui tali liti siano insorte con società da queste controllate o loro controllanti, ovvero appartenenti allo stesso gruppo industriale; nel caso di Società che operino in regime di libera prestazione di servizi, i soggetti interessati, prima di ottenere il rilascio di una garanzia, sono tenuti ad acquisire il preventivo parere favorevole di gradimento del soggetto garante da parte della Regione Puglia;

J) la Banca /Società di assicurazione /Società finanziaria(1) ha sempre onorato i propri impegni con l'Ente garantito;

TUTTO CIÒ PREMESSO

la sottoscritta(1) (in seguito indicata per brevità "Società") con sede legale in, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n., iscritta all'albo/elenco (2), a mezzo dei sottoscritti signori:

..... nato a il

..... nata a il

nella loro rispettiva qualità di, domiciliata presso; casella di P.E.C.;

dichiara di costituirsi, con il presente atto, fidejussore nell'interesse del Contraente ed a favore della Regione Puglia – Area per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Formazione Professionale

(in seguito indicato per brevità "Ente garantito"), per la restituzione dell'anticipazione di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di Euro (Euro) corrispondente alla prima / seconda quota di finanziamento, maggiorata degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di stipula del finanziamento, incrementato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso, alle seguenti

CONDIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La premessa forma parte integrante del presente atto. La "Società" garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente all'"Ente garantito" nei limiti della somma indicata nelle conclusioni delle premesse, la restituzione - a qualsiasi titolo richiesta - della somma complessiva di Euro erogata a titolo di anticipazione al "Contraente" o della parte di tale somma che verrà effettivamente richiesta in restituzione dall'Ente Garantito.

Tale importo sarà automaticamente maggiorato degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di stipula del finanziamento, maggiorato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso.

ARTICOLO 2 - DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO

La garanzia ha durata ed efficacia fino allo scadere del ventiquattresimo (24°) mese successivo alla data di ultimazione delle attività, secondo quanto previsto dall'Atto unilaterale sottoscritto dal "Contraente. Decorsa tale ultima scadenza, la garanzia cesserà decadendo automaticamente e ad ogni effetto. La garanzia sarà svincolata prima di tale scadenza dall'"Ente garantito" alla data in cui sia certificata con esito positivo la compiuta realizzazione delle attività corrispondente all'importo delle erogazioni percepite e l'assenza di cause e/o atti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca o rideterminazione del contributo e l' "Ente garantito" provveda conseguentemente alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.

ARTICOLO 3 - PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE

La "Società" s'impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta dell'"Ente garantito", formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte dello stesso "Ente garantito" anche precedentemente all'adozione di un formale provvedimento di revoca del contributo, non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche in caso che il "Contraente" sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dall' "Ente garantito" a mezzo posta elettronica certificata intestata alla "Società", così come risultante dalla premessa, o tramite Raccomandata A.R.

La "Società" rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il "Contraente" e, nell'ambito del periodo di durata della garanzia di cui all'articolo 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 cod. civ. Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi, la "Società" corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR), maggiorato di cinque punti, con decorrenza dal quarantaseiesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate ai sensi del presente articolo risultassero, parzialmente o totalmente, non dovute.

ARTICOLO 4 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell'irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.

Le clausole di cui al presente articolo, per quanto possa occorrere, vengono approvate ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

ARTICOLO 5 – REQUISITI SOGGETTIVI

La "Società" dichiara, secondo il caso, di:

a) possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti ai sensi dell'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dall'art. 107 del D. Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385:

- 1) se Banca, di essere iscritto all'Albo presso la Banca d'Italia;
- 2) se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS (già l'ISVAP);
- 3) se Società finanziaria, di essere inserita nell'elenco speciale di cui all'art. 107, del d.lgs. n. 385/1993 presso la Banca d'Italia.(3)

b) di non essere stato, anche solo temporaneamente, inibito ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale dalle competenti Autorità nazionali o comunitarie.

ARTICOLO 6 - SURROGAZIONE

La "Società" è surrogata, nei limiti delle somme corrisposte all'"Ente garantito" in tutti i diritti, ragioni ed azioni di quest'ultimo verso il "Contraente", i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 cod. civ.

* * *

ARTICOLO 7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA "SOCIETÀ"

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla "Società" in dipendenza dal presente atto, per essere validi ed efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata o di lettera raccomandata A.R. o di ufficiale giudiziario, indirizzati al domicilio della "Società", così come risultante dalla premessa, o all'Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.

ARTICOLO 8 – FORO COMPETENTE

Il foro competente per ogni controversia relativa alla presente garanzia è esclusivamente quello di Bari.

Luogo e data**IL CONTRAENTE****(timbro e firma)**

(Firma autenticata e con attestazione dei poteri di
firma)

LA SOCIETÀ'**(timbro e firma)**

(Firma autenticata e con attestazione dei poteri
di firma)

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. il sottoscritto "Contraente" dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:

Art. 1 – (Oggetto della garanzia)

Art. 2 – (Durata della garanzia e svincolo)

Art. 3 – (Pagamento del rimborso e rinunce)

Art. 4 - (Inefficacia di clausole limitative della garanzia)

Art. 5 – (Requisiti soggettivi)

Art. 6 – (Surrogazione)

Art. 7 – (Forma delle comunicazioni alla Società)

Art. 8 – (Foro competente)

IL CONTRAENTE

(Firma autenticata e con attestazione dei poteri di firma)

Note:

(1) Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: banca, società di assicurazione o società finanziaria.

(2) Indicare per le banche gli estremi di iscrizione all'albo presso la Banca d'Italia; per le società di assicurazione indicare gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS (già ISVAP); per le società finanziarie gli estremi di iscrizione all'elenco speciale, ex articolo 107 del decreto legislativo n. 385/1993 presso la Banca d'Italia.

(3) Successivamente alla entrata in vigore degli art. 106 e 107 nel testo riformato dal d.lgs. 141/2010 (e s.m.i.), il riferimento all'elenco di cui all'art. 107 si intenderà sostituito secondo quanto stabilito all'art. 10, comma 9, del d.lgs. medesimo (ovvero con il riferimento all'elenco di cui all'art. 106 riformato, "Albo degli intermediari finanziari").